



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Determinazione n. 132

Del 15 APR. 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI RICOVERO A PENSIONE DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z4B0EC11C2 - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'articolo 163 del TUEL e l'articolo 14 del regolamento comunale di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 28 del 20.06.2002 e successive modificazioni, relativi all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/13, che approva il Bilancio Preventivo per l'anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013-2015, la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al dott. Salvatore Tarantino per l'Area Segreteria Generale e Affari Generali, prot. n. 10919 del 22/07/2013;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, all'arch. Maria Vittoria Tisi per l'Area Tecnica - Edilizia Pubblica e Sviluppo del Territorio, prot. n.222 del 08/01/2014;
- il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali di cui all'art.50, comma 10, e all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, al dott. Rossano Marchiori per l'Area Finanziaria, prot. n. 223 del 08/01/2014;

PREMESSO che è intenzione del Comune di Manerbio affidare, ad un canile specializzato, il servizio di ricovero a pensione dei cani catturati e/o rinvenuti nel territorio comunale di Manerbio, per il periodo 01.01.2014-31.12.2014;

RICHIAMATO il Decreto ASL di Brescia n. 596, del 12.12.2013, con il quale:

- è stato approvato lo schema di convenzione per il mantenimento dei cani catturati nell'ambito dei Comuni dopo il periodo di osservazione, per il periodo 01.01.2014-31.12.2016;
- è stata quantificata la spesa a carico dei Comuni nella misura annua di € 0,25/abitante (Iva esclusa), salvo conguaglio, per un totale per il Comune di Manerbio corrispondente ad € 3.260,00, oltre ad iva;

PRESO ATTO che per il periodo 01.01.2013-31.12.2013 il servizio mantenimento dei cani catturati nell'ambito del Comune dopo il periodo di osservazione è stato svolto dalla "Clinica del Cane San Francesco di Brescia";

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di ricovero a pensione dei cani catturati in Comune di Manerbio sono state valutate le seguenti proposte:

- Associazione Sos Randagi di Brescia, prot. n. 17259, del 02.12.2013, che offre un costo di € 0,25/abitate per un totale per il Comune di Manerbio corrispondente ad € 3.260,00, oltre ad iva, per il servizio di custodia e mantenimento dei cani;
- Asl di Brescia, prot. n. 18157, del 19.12.2013, con un costo di € 0,25/abitate (Iva esclusa), salvo conguaglio, per un totale per il Comune di Manerbio corrispondente ad € 3.260,00, oltre ad iva;
- Clinica del Cane San Francesco di Brescia che offre per il servizio di mantenimento un costo per abitate di € 0,12/abitate oltre ad iva, per un totale per il Comune di Manerbio corrispondente ad € 1.564,80, oltre ad iva, ovvero una quota fissa annua di € 1.600,00, oltre ad iva;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare il servizio di ricovero a pensione dei cani catturati nel territorio del Comune di Manerbio, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014, alla "Clinica del Cane S. Francesco" di Brescia, per la quota forfettaria annua considerata sul numero di abitanti di € 1.564,80 + iva;

RILEVATA la necessità per l'anno 2014 di assumere impegni di spesa semestrali, impegnando la somma di €. 954,53, iva compresa;


VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

DETERMINA


1. Di affidare alla "Clinica del Cane S. Francesco" di Brescia il servizio di ricovero a pensione dei cani catturati nel territorio del Comune di Manerbio, per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2014;
2. Di imputare la spesa di € 954,53, iva compresa, con riferimento al primo semestre, al cap. n° 5100, "Gestione Canile Consortile", int. n° 1090605 del bilancio 2014, in corso di approvazione;
3. Di approvare lo schema di convenzione di n. 14 articoli allegato alla presente;
4. Di inviare la presente all'ufficio Segreteria e all'ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza.

N. 34 del 10/04/2014

Il responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Bosetti



LA RESPONSABILE DI AREA
Arch. Maria Vittoria Tisi




Determinazione n. 132 del 15 APR. 2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DEL SERVIZIO DI RICOVERO A
PENSIONE DEI CANI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z4B0EC11C2

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Vista la determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa per la somma in essa indicata

li, 15 APR. 2014

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Rossano Marchiori**



SEGRETERIA DELL'ENTE

Verificata la conformità dell'atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti nonché la legittimità da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267.

li, 15 APR. 2014

**Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino**





COMUNE DI MANERBIO Provincia di Brescia
Convenzione tra il Comune di Manerbio e la Clinica del Cane S. FRANCESCO - Brescia, per il ricovero a pensione dei cani catturati e/o rinvenuti nel territorio comunale di Manerbio (BS).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014, il giorno del mese di
in Manerbio, presso la residenza municipale sita in piazza C. Battisti, 1, tra

- Arch. Maria Vittoria Tisi, qui agente in qualità di responsabile dell'Area Tecnica edilizia pubblica del Comune di Manerbio, domiciliato per la carica presso la sede municipale, in nome ed interesse e quindi in rappresentanza del COMUNE DI MANERBIO C.F. 00303410179 e P. IVA 00553300989, d'ora in poi nominato Comune, e
- Dr. Massimo Perron nato a Brescia il 15.05.1958, in qualità di titolare della struttura "Clinica del Cane S. FRANCESCO" con sede ed attività in Brescia in Via della Maggia n. 8 (P. IVA 03090580170), di seguito denominato Contraente.

Premesso che:

- per cane catturato si intende l'animale prelevato direttamente dagli operatori dell'A.S.L. o altra autorità competente;
- per cane rinvenuto si intende l'animale trovato vagante e segnalato da un cittadino all'A.S.L. o ad altra autorità competente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività di ricovero a pensione dei cani accalappiati nel territorio comunale di Manerbio per un anno dall'01.01.2014 al 31.12.2014;

ART. 2

Il Contraente è obbligato:

- alla tenuta di un registro di carico e scarico degli animali;
- a provvedere al ricovero dei cani (o altri animali) catturati, rinvenuti, feriti, gravemente malati, e incustoditi;
- a ritirare e ad ospitare quegli animali, ricoverati presso le strutture dell'A.S.L. ed accalappiati negli anni scorsi;
- ad ospitare animali di persone sole e residenti nel territorio del Comune, defunte, o tradotte in istituti di pena, o reperiti a seguito di sfratto;
- alla quotidiana pulizia e disinfezione dei singoli box;
- alla somministrazione quotidiana del cibo e dell'acqua;
- all'apertura del proprio canile al pubblico, per almeno 6 (sei) ore settimanali;
- alla comunicazione trimestrale, al Comune, sull'attività oggetto della predetta convenzione;
- per ogni nuovo cane che verrà ospitato, a dare tempestiva comunicazione al Comune, trasmettendo una scheda comprensiva di foto, e una breve descrizione dell'animale (età, stato sanitario, attitudini, carattere ecc.).

ART. 3

Nel registro di carico e scarico degli animali, il Contraente, nella sezione di carico, dovrà riportare:

- la data e l'ora dell'accettazione (tale dato dovrà essere riportato anche su un

- documento di cattura);
- il numero progressivo dell'animale;
 - il numero di box attribuito;
 - il motivo della custodia (cattura, rinvenimento, in osservazione, ecc.);
 - luogo di provenienza o di accalappiamento, completo di data e ora, dati anagrafici di chi consegna l'animale. Se eventualmente restituito, il numero progressivo del precedente ricovero;
 - segnalamento comprensivo di eventuale tatuaggio o altro (targhette, segni particolari, ecc.);
 - eventuale rapporto di servizio degli operatori addetti all'accalappiamento.

Al momento dell'uscita dell'animale dalla struttura di ricovero a pensione del Contraente, dovrà essere apposto, sulla sezione di scarico:

- la data e l'ora di uscita;
- il numero di identificazione dell'animale, o eventualmente il relativo numero progressivo individuato nella sezione di carico;
- dati anagrafici ed estremi del documento d'identità del cittadino che ha ritirato l'animale, oppure, in caso di associazioni zoofile, del legale rappresentante (o suo delegato).

Un eventuale caso di fuga o sottrazione dell'animale, dovrà opportunamente essere riportato sul registro di carico e scarico, previa redazione di un rapporto di servizio, e tempestivamente denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Il decesso o la soppressione eutanassica di un animale andrà segnalata, oltre che al Comune, alle autorità competenti.

ART. 4

Sono a carico del Contraente:

- le spese per il trasporto degli animali dal Canile Sanitario presso il proprio canile;
- le spese per il ritiro degli animali ricoverati alla data dell'01.01.2014 presso le strutture dell'A.S.L.;
- le spese per la pulizia e disinfezione dei singoli box;
- le spese per l'acquisto di prodotti per la pulizia;
- le spese per i pasti giornalieri;
- le spese per i trattamenti antiparassitari.

ART. 5

E' facoltà del Contraente la possibilità di adottare, per i singoli soggetti e per particolari situazioni, diete specifiche ed appropriate.

Sono ammessi, previo accordo sottoscritto tra le parti, bagni con trattamenti antiparassitari, e trattamenti antiparassitari per entero ed ecto parassiti durante il ricovero, e vaccinazioni necessarie.

ART. 6

Il Contraente assicurerà:

- che ogni animale verrà collocato nella propria ed opportuna unità di ricovero o box, nel rispetto dei bisogni sanitari, fisiologici ed etologici;
- che, nel caso di cucciolate, di cagne con cuccioli o di animali abituati a convivere, gli stessi verranno ricoverati nella stessa unità di ricovero;
- la verifica periodica dell'efficienza dei meccanismi di chiusura delle unità di ricovero e dei box.

ART. 7

L'osservazione ai fini della profilassi antirabbica effettuata presso le strutture

della A.S.L. o del Contraente, è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II Capo V del Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla Legge 281/91.

ART. 8

L'affido temporaneo avverrà a norma della Legge 281/91 e dell'art. 14 della L.R. 189/2000, con le seguenti modalità:

- i cani o gli animali in genere non richiesti dai legittimi proprietari (o loro delegati) in forma scritta entro i primi 10 (dieci) giorni dal rinvenimento, potranno essere affidati temporaneamente a liberi cittadini maggiorenni residenti in Italia che ne facciano espressa richiesta "in forma scritta";
- la prelazione per il suddetto affidamento temporaneo spetterà al cittadino che avrà consegnato l'animale rinvenuto e ricoverato presso la struttura del Contraente;
- colui che avrà ricevuto il cane o l'animale in affido temporaneo, dovrà impegnarsi alla restituzione dello stesso al Contraente, qualora il legittimo proprietario lo reclami entro il 60° giorno dalla data di rinvenimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'animale è da considerarsi a tutti gli effetti abbandonato e l'affidamento diventa così definitivo;
- altra forma di custodia dell'animale rinvenuto può essere utilizzata dal Veterinario Responsabile della struttura con atto formale.

E' data facoltà di prenotare l'assegnazione di un cane o di un animale in genere, entro i primi 10 (dieci) giorni dal rinvenimento.

ART. 9

Se l'animale ricoverato presso il Contraente viene a morte durante il periodo di permanenza, le cause del decesso potranno essere accertate, su esplicita richiesta del Comune, anche mediante ricorso ad esami ufficiali effettuati presso strutture pubbliche o private.

Il Veterinario incaricato dal Contraente può provvedere all'intervento eutanascico, su soggetti di comprovata pericolosità, gravemente sofferenti, incurabili, o comunque giudicati malati terminali, previa comunicazione al Comune, che ne dovrà rilasciare esplicito assenso.

Le spoglie degli animali morti sono trattate ai sensi delle normative vigenti.

Lo smaltimento delle carcasse sarà effettuata dal Contraente, previa comunicazione al Comune dell'operazione di smaltimento e dei costi relativi; il Comune ne darà esplicito assenso.

ART. 10

La struttura di ricovero degli animali del Contraente è aperta al pubblico; l'accesso sarà consentito senza particolari formalità, negli orari esposti all'ingresso.

Gli studenti universitari ed i laureati in Medicina Veterinaria potranno essere autorizzati ad accedere alla struttura per motivi di studio e praticantato.

ART. 11

Il Comune, a mezzo di propri incaricati, potrà eseguire sopralluoghi, al fine di verificare l'esecuzione ed il rispetto degli impegni del Contraente riportati nella presente convenzione.

E' vietato al Contraente subaffittare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.

ART. 12

La presente convenzione tra il Comune di Manerbio ed il Contraente viene stipulata sulla base dell'offerta prodotta dal Contraente in data 21.02.2014 prot. n° 2671. Tale opzione prevede, per un numero non superiore a 20 cani e per una giacenza media non superiore a 100 (cento) giorni, l'importo forfettario

annuo di Euro 1.564,80 + iva.

Si prevede inoltre la possibilità di far prelevare e smaltire le carcasse degli animali trovati morti su suolo pubblico al costo di Euro 20,00 iva esclusa (cadauno).

Il Comune provvederà ad erogare al Contraente l'importo di cui sopra in n. 6 (sei) rate bimestrali posticipate.

Qualora le condizioni relative alla proposta di cui sopra offerta dal Contraente, durante l'anno, dovessero subire modifiche sostanziali, in rapporto al numero di animali e/o al periodo medio di giacenza degli stessi all'interno della struttura, effettivamente documentate e comprovate, il Contraente si riserva la facoltà di richiedere un maggior rimborso sulle spese sostenute. Tale rimborso potrà essere erogato a favore del Contraente, previo riscontro da parte del Comune della sussistenza degli elementi tali per l'erogazione di un maggior rimborso delle spese, e sulla base di un accordo sottoscritto tra le parti.

ART. 13

La presente convenzione ha la durata di un anno dall'01.01.2014 al 31.12.2014. Nel caso il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti, nonché alla restituzione della quota di contributo eventualmente erogato.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi, pena il pagamento di una penale di € 800,00.

ART. 14

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Edilizia Pubblica
Arch. Maria Vittoria Tisi

Il titolare della "Clinica del Cane S. Francesco"
Dott. Massimo Perron